

POLITICA DI WHISTLEBLOWING
DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
MORO & PARTNER S.r.l.

Sommario

Premessa	3
1. L'agenzia Moro & Partner S.r.l.	6
2. Il Consiglio di Amministrazione	6
3. Ambito di applicazione	7
4. Responsabilità	7
5. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante	8
6. Rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto	9
7. Divieto di ritorsione o discriminazione	9
8. Modalità di segnalazione e destinatari	10
8.1. <i>Canali di segnalazione interna</i>	10
8.2. <i>Canale di segnalazione esterna</i>	12
9. Contesto delle segnalazioni	12
10. Gestione delle segnalazioni interne	13
10.1 <i>Analisi preliminare</i>	13
10.2 <i>Archiviazione e conservazione</i>	13
10.3 <i>Relazione annuale</i>	14
11. Trattamento dei dati personali	14
Allegato 1 - Registro degli Aggiornamenti della Politica	15
Allegato 2 – Registro delle segnalazioni	16

Premessa

Il whistleblowing

Il fenomeno del *whistleblowing*, per tale intendendosi l'atto di segnalare, da parte di un dipendente o di una persona interna a un'organizzazione, comportamenti illeciti, scorretti o che violano le normative aziendali, legali o etiche, ha ricevuto attuazione da parte dell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante "attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. di seguito, il "**Decreto Whistleblowing**").

L'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 ha reso esperibile il *whistleblowing* anche in realtà aziendali che, pur non disponendo di un modello di organizzazione, gestione e controllo, possiedono determinate dimensioni ovvero operino in settori di particolare interesse in ambito sovranazionale, tra cui gli intermediari assicurativi.

La normativa attuale mira, dunque, ad estendere ed incentivare l'emersione degli illeciti per iniziativa dei dipendenti, garantendo tutela contro le ritorsioni non solo in favore del segnalante, ma anche verso svariati soggetti che possono essere considerati affini a quest'ultimo.

Gli intermediari assicurativi soggiacciono altresì agli obblighi di cui agli artt. 10-*quater* e 10-*quinquies* del D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m.i. (c.d. Codice delle Assicurazioni Private, di seguito il "**CAP**"), ai sensi dei quali devono predisporre procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività distributiva svolta.

Finalità della presente politica

La presente politica di *whistleblowing* (di seguito, la "**Politica**") è stata redatta per definire i principi, le finalità e le linee guida cui Moro & Partner S.r.l. (di seguito, l'"**Intermediario**"), in qualità di intermediario assicurativo, deve attenersi per tutelare e proteggere i "*whistleblower*" (i.e., i soggetti che segnalano le violazioni effettive o potenziali rilevate nello svolgimento dell'attività dell'Intermediario).

La Politica individua le concrete misure di tutela del segnalante, il quale – nell'effettuare la propria segnalazione "*whistleblowing*" – potrà fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti un'esposizione a misure discriminatorie.

In particolare, la Politica definisce le modalità di segnalazione delle condotte illecite o comunque irregolari verificatesi all'interno dell'Intermediario, nonché i ruoli, le attività e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Definizioni

Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nella Politica in conformità al Decreto Whistleblowing, nonché al CAP:

- *violazione*: ogni comportamento, atto o omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consiste in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6) della presente definizione;
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del Decreto Whistleblowing, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*i.e.*, la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione), come specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) della presente definizione (cfr. art. 2, comma 1, lett. a), Decreto Whistleblowing);
 7. violazione delle norme disciplinanti l'attività distributiva contenute nel CAP e nella normativa europea direttamente applicabile;
- *segnalante*: la "persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo" (cfr. art. 2, comma 1, lett. g), del Decreto Whistleblowing);
 - *segnalazione*: la "comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni" (cfr. art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto Whistleblowing);
 - *persona coinvolta – Segnalato*: la "persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente" (cfr. art. 2, comma 1, lett. l), del Decreto Whistleblowing);
 - *facilitatore*: "una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (cfr. art. 2, comma 1, lett. h), del Decreto Whistleblowing);
 - *destinatario della segnalazione*: soggetto/i o organo dell'Intermediario, che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni (anche con l'eventuale supporto di altre figure interne);
 - *canali per le segnalazioni*: canali individuati quali mezzi con cui veicolare le segnalazioni.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 Decreto Whistleblowing, i canali interni di segnalazione devono consentire che le stesse possano essere effettuate *“in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale”*.

Oltre ai canali interni, il Decreto Whistleblowing ha previsto la possibilità di utilizzare, a determinate condizioni, un canale esterno fornito da ANAC;

- *divulgazione pubblica: “informazioni sulle violazioni” rese di dominio pubblico “tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”* (cfr. art. 2, comma 1, lett. f) Decreto Whistleblowing).

1. L'agenzia Moro & Partner S.r.l.

Moro & Partner S.r.l. è un intermediario iscritto nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) al numero A000745152.

L'Intermediario svolge attività di intermediazione assicurativa per conto di:

- ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC ;
- ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG ;
- ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI ;
- AWP P&C S.A.;
- HDI Assicurazioni S.p.A.;
- Sara Assicurazioni S.p.A. assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia;
- Tutela Legale S.p.A.;
- Zurich Insurance Company LTD;
- Zurich Insurance Europe AG;

Nello svolgimento della propria attività, l'Intermediario si avvale di dipendenti, di collaboratori iscritti nella sez. E del RUI, nonché di altri distributori con i quali ha stipulato collaborazioni orizzontali.

La distribuzione dei prodotti avviene esclusivamente in modalità "fisica". Non è pertanto prevista alcuna distribuzione *on-line* o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza.

Quanto ai prodotti assicurativi oggetto di distribuzione, l'Intermediario distribuisce anche prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPS), senza tuttavia prestare attività di consulenza, non qualificandosi tali prodotti come prodotti complessi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento delegato (UE) 2017/2359.

I responsabili dell'attività di distribuzione, ossia le persone fisiche che hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa svolta dall'Intermediario sono:

- Moro Beatrice, iscritta al RUI, numero A000739730;
- Moro Gianfranco, iscritto al RUI, numero A000147374,

(di seguito, i "**Responsabili**").

2. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Intermediario (di seguito, il "**CdA**") promuove la cultura della legalità e della trasparenza al fine di incentivare l'uso del meccanismo delle segnalazioni affinché l'intera organizzazione operi in un ambiente favorevole e propizio a incoraggiare le segnalazioni di possibili comportamenti illeciti o irregolari nella consapevolezza che le stesse saranno ricevute, analizzate e verificate con il necessario rigore e nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali del segnalante e del segnalato.

Il CdA, in qualità di promotore della cultura della legalità e della trasparenza, si impegna a garantire una specifica formazione per ogni livello della struttura aziendale al fine di permettere la piena conoscenza delle procedure di segnalazione delle violazioni e di incoraggiare il personale a segnalare ogni possibile situazione

di rischio, nonché garantire che i destinatari delle segnalazioni trattino con confidenzialità l'identità del segnalante e del segnalato.

Il CdA adotta la presente Politica e ne cura l'aggiornamento, tenendo traccia delle modifiche apportate nel "*Registro degli aggiornamenti della Politica*" (cfr. **Allegato 1**).

3. Ambito di applicazione

I destinatari della Politica sono:

- il personale dell'Intermediario;
- coloro che, in forza di rapporti contrattuali, collaborano a qualsiasi titolo con l'Intermediario (e.g., gli intermediari iscritti alla sez. E del RUI, gli intermediari con cui l'Intermediario ha sottoscritto accordi di collaborazione orizzontale, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali).

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Decreto Whistleblowing, le tutele previste per il segnalante sono altresì estese:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La segnalazione da parte dei destinatari deve comunque essere basata sulla buona fede o su una ragionevole convinzione, di segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tutte le segnalazioni pervenute, nella forma e nei modi di seguito descritti, saranno trattate in osservanza della Politica, nonché delle disposizioni di legge.

Sono incluse nel campo di applicazione le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, recapitate secondo le modalità previste dal presente documento. Le segnalazioni anonime saranno però trattate solo se riferite ad episodi di particolare gravità ed in presenza di elementi chiari, circostanziati, precisi e concordanti. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, a tutela del segnalato.

4. Responsabilità

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Whistleblowing, "*la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione*

del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato".

Considerata l'attuale organizzazione e struttura dell'Intermediario, la gestione del canale di segnalazione è stata affidata ad un soggetto esterno, dotato delle adeguate figure professionali richieste dalla normativa. In particolare, le responsabilità del processo sono demandate a **FORTELEONI MARIO** (di seguito, il "**Gestore**") che si può avvalere del personale dell'Intermediario per:

- protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato il Registro delle segnalazioni (**Allegato 2**);
- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione;
- consultare le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i. (recante la Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni) l'attivazione dei canali di segnalazione interna;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere, se del caso, informazioni integrative;
- dare diligente seguito alle segnalazioni;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne, sia esterne;
- garantire la conservazione e la *privacy* della documentazione originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza;
- monitorare i canali di comunicazione;
- valutare l'approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie.

5. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto Whistleblowing, le segnalazioni ricevute non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'Intermediario assicura che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità rimangono riservate fatta eccezione per i casi in cui il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione (trattamento) dei propri dati personali.

Qualora dalla segnalazione dovesse originare un procedimento penale, nell'ambito dello stesso l'identità della persona segnalante sarà coperta da segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; allo stesso modo, nell'eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel procedimento disciplinare che sia fondato, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità della persona segnalante potrà essere rivelata soltanto con consenso espresso di quest'ultimo.

È fatto obbligo all'Intermediario di tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti da essa originati, nel rispetto delle medesime garanzie concesse al segnalante.

6. Rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti di seguito descritti, l'Intermediario riconosce al personale la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale.

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alla finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Whistleblowing, non è punibile l'ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (fatta eccezione per le informazioni classificate, il segreto professionale forense o medico e la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Whistleblowing.

7. Divieto di ritorsione o discriminazione

L'art. 2, comma 1, lett. m), del Decreto Whistleblowing definisce la ritorsione come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Decreto Whistleblowing, sono passibili di integrare comportamento ritorsivo, qualora collegate all'iniziativa del segnalante, le seguenti condotte:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, di collaborazione orizzontale e/o altri accordi di collaborazioni con gli intermediari assicurativi;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'Intermediario non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro di tutti i dipendenti e professionisti che effettuano una segnalazione, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le eventuali ritorsioni possono essere comunicate all'ANAC che informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Il dipendente o professionista che ritiene di aver subito una discriminazione e/o ritorsione per aver effettuato una segnalazione può, inoltre, riferire i fatti al Gestore che, accertata la sussistenza degli elementi, segnala, ove opportuno, l'ipotesi di discriminazione ad uno dei Responsabili, che valuta tempestivamente:

- l'opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente o professionista autore della discriminazione.

La Politica lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della Politica, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

8. Modalità di segnalazione e destinatari

8.1. Canali di segnalazione interna

L'intermediario mette a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna e sulle istruzioni per le segnalazioni, che sono fornite ai soggetti interessati.

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile su richiesta diretta ai Responsabili.

Nel caso di nuove assunzioni, i Responsabili assicurano la consegna ed il recepimento della Politica da parte del candidato all'atto dell'assunzione.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta, mediante lettera cartacea inviata a mezzo raccomandata;

- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro sette giorni.

La segnalazione deve essere indirizzata all'indirizzo della Società all'attenzione del Gestore.

Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, riceva una segnalazione di un fatto potenzialmente rilevante ai sensi della normativa di riferimento, deve immediatamente trasmetterla al Gestore, cui è affidata la responsabilità della protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo Registro delle segnalazioni.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

L'Intermediario ha predisposto più canali interni che consentono ai destinatari di presentare segnalazioni circostanziate di condotte che possono integrare un illecito, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione, presentata con le seguenti modalità:

- a) Lettera cartacea raccomandata a/r in busta chiusa indirizzata all'attenzione del Gestore al seguente indirizzo:

Vico Josto, 5, 08100 Nuoro (NU)

È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore. La lettera cartacea di segnalazione della violazione contenere le seguenti informazioni: descrizione violazione, comprensiva per quanto possibile di luogo, data e personale coinvolto; eventuali prove documentali o allegati, se disponibili; nominativo, recapito postale e firma del segnalante, se sceglie di non rimanere anonimo.

Il Gestore rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data della ricezione della segnalazione, mediante l'invio di un avviso di ricezione al recapito postale indicato. Il Gestore procederà alla relativa attività istruttoria. Il segnalante può, se lo ritiene opportuno sempre chiedere al Gestore un incontro. In ogni caso, il Gestore fornirà riscontro al segnalante sull'accettazione della segnalazione quale segnalazione "whistleblowing" in accordo alla relativa normativa nel minor tempo tecnico possibile e comunque entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

- b) Segnalazione attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale

La comunicazione in forma orale può essere realizzata attraverso la seguente linea telefonica registrata 0784 35404 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13. La linea dedicata permette anche la registrazione di un messaggio vocale.

Le informazioni da comunicare sono analoghe a quelle previste per la forma scritta.

- c) Richiesta di incontro con il Gestore

La richiesta di appuntamento con il Gestore, per procedere a una eventuale segnalazione orale in materia di *whistleblowing*, può essere effettuata mediante lettera cartacea all'indirizzo di cui al punto precedente.

Ai fini della garanzia di riservatezza del segnalante, si specifica di non riportare la segnalazione nella richiesta di appuntamento con il Gestore, ma di procedere con la segnalazione solo nel corso dell'incontro. Alla richiesta di appuntamento verrà data risposta entro sette giorni dalla ricezione della richiesta cartacea o dalla *mail* del Gestore. A tale proposito, il Gestore propone una data per l'incontro nel minor tempo tecnico possibile e comunque non oltre entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di incontro. Successivamente, il Gestore fornirà riscontro al segnalante sull'accettazione della segnalazione nel minor tempo tecnico possibile e comunque entro tre mesi dall'incontro.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può procedere con la segnalazione:

- non sottoscrivendo la segnalazione;
- non indicando il mittente.

8.2. Canale di segnalazione esterna

La normativa prevede che, accanto ai canali interni messi a disposizione dall'Intermediario, il segnalante possa usufruire di un canale esterno attivato dall'ANAC che *"garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione"* (art. 7).

Le segnalazioni sul canale esterno potranno essere effettuate sia in forma scritta, sia in forma orale, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9. **Contesto delle segnalazioni**

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (salva volontà di anonimato), con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Intermediario;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

10. Gestione delle segnalazioni interne

10.1 Analisi preliminare

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dal Gestore, al fine di valutare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima analisi della fondatezza della Segnalazione stessa.

Allorquando all'esito delle attività di analisi preliminare emergesse l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata da parte del Gestore che, se del caso, ne darà notizia a uno dei Responsabili.

Diversamente, qualora all'esito delle attività di indagine preliminare, emergesse che la Segnalazione merita ulteriori approfondimenti, si procederà ad ulteriori e più approfondite attività.

In particolare, a fronte di un accertamento delle violazioni delle norme del CAP, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili aventi ad oggetto la distribuzione assicurativa, il Gestore trasmetterà la segnalazione direttamente all'IVASS, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare di attuazione.

In ogni caso, il soggetto che gestisce la segnalazione dovrà dare riscontro al segnalante sugli esiti dell'attività istruttoria entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data della segnalazione.

In caso di divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni da parte del segnalante, al fine di valutare l'estensione della protezione prevista dalla normativa di riferimento l'Intermediario verifica la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni (cfr. art. 15 del Decreto Whistleblowing):

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa di riferimento in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10.2 Archiviazione e conservazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, il Gestore aggiorna il Registro delle segnalazioni assicurando la conservazione e l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati *standard* di sicurezza/riservatezza.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Gestore

mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

10.3 Relazione annuale

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il Gestore redige una relazione annuale sul funzionamento dei sistemi interni, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

La relazione, debitamente conservata, è approvata dai Responsabili e messa a disposizione del personale e dell'IVASS, se richiesta.







11. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, deve essere effettuato a normativa vigente.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Allegato 1 - Registro degli Aggiornamenti della Politica

Nota bene: nel presente Registro saranno progressivamente annotate le descrizioni sintetiche delle attività di revisione della Politica

1)	Data:	
	Attività ed eventuali modifiche:	
2)	Data:	
	Attività ed eventuali modifiche:	
...	...	
	...	
	...	